



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Settima Sezione Civile

(Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.)

★★★

Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Mariarosa Pipponzi	Presidente
dott. Andrea Giovanni Melani	Giudice
dott. Andrea Gaboardi	Giudice rel.

all'esito della camera di consiglio del **10.10.2023**,

nel procedimento iscritto al **n.r.g. 14068/2021**, promosso da:

_____, nato in Turchia il 6.12.1994, c.f. _____

C.U.I.

con il patrocinio dell'avv. Antonio FURLAN,

RICORRENTE

contro

**Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di
Brescia – Ministero dell'Interno**

RESISTENTE

Pubblico Ministero in sede

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

(ai sensi dell'art. 35-*bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25)

1. _____ ha presentato domanda di protezione alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia, esponendo in sede di colloquio personale:

- di essere nato a Cihanbeyli, provincia di Konya (Turchia) il 6.12.1994, e di essere vissuto lì fino all'età di 22 anni, quando si era spostato a Istanbul;
- di essere di religione musulmana e di appartenere al gruppo etnico curdo (minoritario a Cihanbeyli);
- di aver frequentato la scuola per due anni e di essersi, poi, ritirato poiché faceva fatica ad imparare la lingua turca (il ricorrente ha altresì affermato di essere stato più volte picchiato dagli insegnanti per il solo fatto di parlare curdo);
- di avere in séguito lavorato per l'orchestra del Partito Democratico dei Popoli (in turco Halkların Demokratik Partisi, in curdo Partiya Demokratik a Gelan), noto come HDP, al quale si era a un certo punto iscritto;
- di avere una famiglia che, dopo la morte del padre, è composta dalla madre, da un fratello (anch'egli in Italia) e da una sorella (residente nei Paesi Bassi);
- di non essere sposato e di non avere figli;



PDF Eraser Free

- di aver lasciato il proprio Paese a causa delle sofferenze patite durante il periodo di leva militare e dell'omicidio di suo padre: nel 2005, infatti, quest'ultimo – membro del partito HDP, di cui era responsabile elettorale e per il quale svolgeva anche le mansioni di autista – era stato arrestato a causa della sua attività politica in seno al partito e poi ucciso dalla polizia con scosse elettriche che gli avevano provocato un infarto cardiaco;
- di essere stato sostenuto economicamente insieme alla famiglia, dopo la morte del padre, dal partito HDP, al quale avevano aderito in prima battuta sua madre e suo fratello, occupandosi di distribuire giornali in lingua curda alla popolazione di Cihanbeyli;
- di essersi a sua volta iscritto al partito HDP dopo che suo fratello, a causa dei maltrattamenti subiti dalla polizia turca che discriminava l'etnia curda, era fuggito dalla Turchia;
- di aver prestato gratuitamente servizio sia come musicista, cantando canzoni sul popolo curdo per l'orchestra del partito, denominata "*Kurdish music*", sia come autista e organizzatore di eventi;
- di essere stato chiamato a svolgere, nel 2014, un anno di servizio militare a Maras, durante il quale era stato maltrattato dai compagni di leva, che lo avevano costretto a dormire su un pezzo di materasso per terra e a fare le pulizie anche per loro (durante il servizio di leva gli era stato, a suo dire, anche «*bruciato il braccio*»);
- di non essere riuscito ad integrarsi nel gruppo dei commilitoni perché non era in grado di parlare la lingua turca, circostanza per la quale egli si era trovato spesso isolato;
- di essere tornato a Cihanbeyli nel 2015 e di aver ripreso a svolgere le sue attività per il partito, ma di essere stato più volte fermato dalla polizia turca, che in più occasioni lo aveva raggiunto a casa o alle feste di partito, lo aveva picchiato, torturato, arrestato e portato in prigione per qualche giorno con l'accusa di aver parlato curdo e/o di aver cantato canzoni curde, facendo in tal modo propaganda politica (egli ha raccontato, in particolare, di un episodio nel corso del quale, al termine di un'esibizione dell'orchestra del partito ad un matrimonio, la polizia turca aveva fermato lui e gli altri componenti del gruppo, accusandoli di aver cantato canzoni curde e distruggendo i loro strumenti musicali; ulteriori vessazioni erano state da lui patite in occasione della festa di Neuroz, allorquando egli aveva cantato brani in lingua curda ed era stato per tale motivo torturato per ben tre giorni dalla polizia, che gli aveva gettato acqua gelida addosso e lo aveva lasciato senza cibo);
- che la sede del partito HDP nella sua città aveva subito atti di vandalismo (spaccata di tutti i vetri e delle porte) ad opera della polizia, che si era poi rifiutata di ricevere la denuncia dei militanti, accusandoli anzi di essere dei terroristi e picchiandoli;
- di avere subito discriminazioni, a causa della sua nazionalità, anche nell'accesso al lavoro (egli ha riferito di aver presentato, insieme a tre candidati di origine turca, domanda per delle posizioni lavorative in Comune e di essere stato l'unico escluso);
- di essere, per tale ragione, fuggito nel 2016, trasferendosi a Istanbul, ove era vissuto tranquillamente per tre anni, lavorando presso il negozio di un curdo;
- di essere rientrato nella sua città natale nel 2018, su richiesta di alcuni compagni di partito che gli avevano chiesto di organizzare un *festival* musicale per curdi;
- di essere stato, al momento del suo rientro a Cihanbeyli, nuovamente arrestato, picchiato e trattenuto per due o tre giorni in cella;
- di aver appreso dalla madre che, nel periodo in cui egli si trovava a Istanbul, ella era stata torturata e accoltellata ad una gamba e di non essere stata soccorsa, nonostante avesse provato a chiamare un'ambulanza; recatasi alla polizia per denunciare l'aggressione subita, la donna era stata dapprima



PDF Eraser Free

arrestata perché ritenuta una terrorista che distribuiva giornali facendo propaganda in favore del popolo curdo e poi picchiata anche in caserma; colpevole di aver tentato di sporgere denuncia, ella era stata anche multata;

- di aver lasciato il Paese – su suggerimento di un amico – il 10.5.2018 e di essere arrivato a Trieste il successivo 15.5.2018, ove aveva trovato ospitalità per circa un anno presso una zia, che si era prodigata per farlo ricongiungere alla madre e al fratello, giunti entrambi in Italia;

- di non voler fare ritorno in Turchia per il timore di essere imprigionato o di essere ucciso in quanto di etnia curda e militante del partito HDP.

2. La Commissione territoriale, con decreto del 19.12.2019, non ha riconosciuto né lo *status* di rifugiato né quello di soggetto meritevole di protezione sussidiaria e non ha ravvisato nemmeno la ricorrenza dei presupposti per la concessione della protezione *ex art.* 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato con d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.

L'autorità amministrativa ha valutato, in particolare, come non particolarmente significativo il riferito periodo di militanza del ricorrente all'interno del partito HDP (durato poco più di un anno) e come prive di sicura rilevanza le fotografie da lui prodotte a sostegno della sua affiliazione al partito, in quanto le stesse lo ritraevano come semplice parte di un gruppo musicale, senza dimostrare il legame con l'HDP e con le sue attività a salvaguardia dei valori dell'etnia curda. La Commissione ha, inoltre, ritenuto confuse e non circostanziate le dichiarazioni rese dall'istante in merito alle attività del partito HDP, alla militanza dei genitori e del fratello, sostenendo più nel dettaglio che non fosse credibile che il padre del ricorrente facesse parte dell'HDP e lavorasse per il partito né che ne facesse parte il fratello né tantomeno che il partito HDP avesse mantenuto economicamente tutta la famiglia dopo il 2005, atteso che detto partito era stato istituito solo nel 2013.

L'autorità amministrativa ha altresì rilevato imprecisioni nelle indicazioni fornite riguardo alle attività del partito e ai suoi scopi (l'istante aveva fatto unicamente riferimento a generiche finalità legate al rispetto dei diritti umani e ai diritti della popolazione curda, senza specificare in che cosa consistesse di fatto l'azione del partito). Ha, poi, considerato altrettanto vaghe, confuse e non circostanziate le allegazioni relative alle ragioni della fuga del fratello dal Paese, alla morte di suo padre, nonché al ferimento di sua madre. Privo di giustificazione logica era, inoltre, reputato il ritorno del ricorrente a Cihanbeyli, luogo da cui era asseritamente fuggito circa due anni prima a causa delle persecuzioni subite, dopo il periodo trascorso a Istanbul.

La Commissione ha manifestato, infine, perplessità rispetto al fatto che l'istante non fosse in grado di parlare la lingua turca, nonostante la cittadinanza turca e il vissuto ventennale nella zona centrale della Turchia (zona in cui, ad ogni modo, non si registrerebbero particolari persecuzioni nei confronti dei curdi), escludendo in ogni caso che la richiesta di parlare curdo potesse costituire una discriminazione.

A fronte di quanto sopra esposto e delle ricerche effettuate sulla situazione di sicurezza del paese d'origine del richiedente, la Commissione ha negato espressamente il riconoscimento della protezione internazionale, anche nella forma di cui alla lettera c) dell'art. 14 d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, e della protezione speciale di cui all'art. 32, comma 3, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

3. Il richiedente, in data 16.12.2021, ha presentato ricorso avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, avanzando previa istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.: la decisione negatoria adottata dalla Commissione il 19.12.2019, infatti, era stata notificata all'istante il 30.12.2019 con raccomandata che, per errore a lui non imputabile, era stata restituita al mittente in data 22.1.2020 con dicitura "*destinatario irreperibile/sconosciuto*" e quindi ritenuta, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. 25/2008, come notificata decorsi i venti giorni di legge in data 11.2.2020, nonostante egli avesse indicato correttamente il proprio domicilio. Era, pertanto, seguito decreto di espulsione del



PDF Eraser Free

ricorrente emesso dal Prefetto di Brescia, con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, motivato dalla mancata proposizione di ricorso giurisdizionale. Tale decreto era stato redatto solo in italiano ed in inglese, lingue non comprensibili a _____ il quale, solo a séguito dell'incontro avvenuto l'11.11.2021 alla presenza del difensore e di un interprete di lingua curda, aveva esposto di non aver mai ricevuto né preso cognizione del diniego della Commissione in ordine alla sua domanda di protezione internazionale e, di conseguenza, di non aver potuto presentare ricorso.

Nel merito, la difesa ha chiesto, in via principale, il riconoscimento della protezione internazionale, nonché, in via subordinata, di quella sussidiaria e, in estremo subordine, di quella umanitaria.

4. La Commissione territoriale si è costituita in giudizio, ribadendo la legittimità del provvedimento impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Il Pubblico Ministero, in data 11.1.2022, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso, senza però alcuna esplicita indicazione delle cause ostative alla concessione della protezione internazionale.

6. Con nota depositata il 29.9.2023, il procuratore di parte ricorrente ha documentato il percorso di inserimento lavorativo del suo assistito (assunto come operaio dalla Two Women s.r.l.), depositando modello UNILAV del 1.3.2023 e buste paga relative alle mensilità da aprile ad agosto 2023.

7. All'udienza del 3.10.2023, il difensore di _____ ha prodotto copia del decreto *ex art. 35-bis* d.lgs. 25/2008 emesso in data 15.5.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nei confronti di Gulfidan Fatma, madre dell'odierno ricorrente, alla quale è stato accordato lo *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

I Giudici delegati dal Collegio hanno, quindi, proceduto all'audizione dell'istante, con l'assistenza di un'interprete di lingua curda della Turchia, acquisendo n. 3 fotografie ritraenti Gulfidan Hakan Can intento a suonare nel corso di concerti e il modulo originale di iscrizione al partito curdo HDP, documenti esibiti dallo stesso ricorrente.

Nel corso dell'audizione, _____ ha confermato di essere di etnia curda e di aver suonato in un'orchestra di musica tradizionale, la quale rievoca solitamente la storia del popolo curdo e le discriminazioni da esso subite. Egli ha riferito che, nel corso di un concerto (da lui collocato in epoca successiva alla fine del periodo di servizio militare), la polizia turca aveva rotto gli strumenti musicali a tutti i componenti della *band* e, dopo aver trattenuto questi ultimi, li aveva minacciati e picchiati per due giorni.

Quanto alle violenze e alle discriminazioni asseritamente subite, il ricorrente ha ribadito che il padre era stato torturato (con una "sedia elettrica") e brutalmente ucciso (mediante percosse) dagli ultranazionalisti turchi, a causa del suo attivismo e della sua propaganda per i diritti del popolo curdo. Anche la madre era stata dapprima continuamente infastidita e poi accoltellata, tanto che, temendo per la propria incolumità, ella era a sua volta fuggita dalla Turchia. Egli ha confermato, inoltre, i soprusi e gli atti discriminatori subiti durante il periodo di leva, specificando che ai militari di origine curda venivano affidati servizi più pesanti (come raccogliere i rifiuti o fare i turni di guardia più lunghi) e che pressoché quotidianamente essi venivano fisicamente maltrattati (con il pretesto dell'asserita cattiva esecuzione dei lavori loro assegnati).

Il ricorrente ha confermato, inoltre, le violenze e le persecuzioni subite per mano della polizia, le quali lo avevano ad un certo punto indotto a trasferirsi a Istanbul per proteggere sé stesso e per allentare le pressioni attuate dalla polizia nei confronti di sua madre. Poiché tuttavia aveva appreso da quest'ultima che i turchi avevano continuato ad infastidirla nonostante la sua assenza, egli aveva fatto ritorno a



PDF Eraser Free

Cihanbeyli per difenderla, decidendo poi di espatriare definitivamente. Tale scelta veniva attuata anche da tutti i suoi familiari (madre e due fratelli).

A specifica domanda, egli ha riferito di essere fuggito per il timore che, a causa della sua nazionalità e della sua militanza politica, la polizia o gli ultranazionalisti turchi lo potessero uccidere, come era accaduto a suo padre.

Il ricorrente ha, inoltre, sottolineato la gravità della situazione in Turchia, ove nessun diritto è riconosciuto ai curdi e agli oppositori del Governo. Teme, pertanto, in caso di rimpatrio di essere ucciso o di subire ulteriori persecuzioni. Nel suo Paese di origine egli si troverebbe, del resto, oggi completamente solo, dal momento che tutti i suoi familiari sono espatriati e che a Cihanbeyli è rimasta unicamente la tomba del padre.

Esaurita l'audizione, il procuratore di parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e i Giudici relatori hanno rimesso la causa al Collegio.

8. La presente decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Ritenuto in diritto

1. Stima, preliminarmente, il Collegio che la richiesta di rimessione in termini presentata ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. meriti di essere accolta.

Dalla documentazione prodotta dal procuratore di parte ricorrente emerge, in effetti, come ... non abbia avuto – per causa a lui non imputabile – personale ed effettiva conoscenza del decreto di rigetto emesso dalla Commissione territoriale il 19.12.2019 fino a che, in data 18.11.2021, la Questura di Brescia non ha provveduto a trasmettere al difensore, su richiesta di quest'ultimo, tale provvedimento.

La decisione negatoria della Commissione territoriale è stata, infatti, correttamente inviata al ricorrente per notifica all'indirizzo di via Galdina n. 4 a Rovato (BS) – da lui indicato sia in sede di richiesta di protezione internazionale (v. modello C3 *sub* all. 5 alle produzioni di parte ricorrente) sia in sede di colloquio personale avanti all'autorità amministrativa (v. il verbale dell'audizione tenutasi il 1.10.2019 *sub* all. 6) – ma la relativa raccomandata n. 78628194940, spedita il 30.12.2019, è stata inspiegabilmente restituita al mittente il 22.1.2020 con dicitura “*destinatario irreperibile/sconosciuto*”, nonostante il ricorrente dimorasse effettivamente al predetto indirizzo, ospite dello zio Orakci Atilla (come da dichiarazione di ospitalità del 26.10.2018 al Comune di Rovato e da successiva comunicazione di conferma sottoscritta il 16.12.2021: cfr. all. 3-4 delle produzioni di parte ricorrente).

La notifica dell'atto qui impugnato si è, pertanto, perfezionata in data 11.2.2020, decorsi venti giorni dalla sua trasmissione alla Questura ad opera della Commissione territoriale, ai sensi dell'art. 11, commi 3-*bis* e 3-*ter*, d.lgs. 25/2008, senza che tuttavia ... abbia avuto personale ed effettiva conoscenza dell'esistenza del provvedimento e, *a fortiori*, del suo contenuto a lui pregiudizievole; circostanza addebitabile esclusivamente ad un errore dell'agente postale incaricato del recapito dell'atto.

Il ricorrente avrebbe potuto astrattamente acquisire contezza dell'emissione di un decreto di rigetto della sua domanda di protezione internazionale per effetto della notifica a sue mani, l'11.1.2021, del decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Brescia in pari data, con contestuale ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, proprio sulla base del presupposto della mancata proposizione di ricorso giurisdizionale avverso la decisione negatoria della Commissione territoriale. Sennonché, la conoscenza del provvedimento di rigetto è stata in concreto preclusa dalla mancata traduzione di tale atto (redatto soltanto in italiano e in inglese) in lingua curda della Turchia (come si evince dal modello C3 in



PDF Eraser Free

atti, l'unica parlata dal richiedente, insieme al turco, conosciuto però a livello solo elementare come da sue dichiarazioni in fase amministrativa, non smentite in atti).

Ha avuto, pertanto, contezza del contenuto del decreto prefettizio (e del pedissequo ordine questorile) solo a séguito dell'incontro con il suo procuratore tenutosi, con l'assistenza di un interprete, in data 11.11.2021. Il contenuto e la motivazione della decisione negativa sulla richiesta di protezione internazionale sono stati, invece, da lui appresi (con l'intermediazione del suo legale) solo in data 18.11.2021, allorché la Questura di Brescia, su richiesta del difensore, ha trasmesso a quest'ultimo copia del decreto qui impugnato.

A fronte di quanto allegato e debitamente documentato dal ricorrente – senza che parte ricorrente abbia mosso contestazioni sul punto – può, dunque, concludersi nel senso della sua ignoranza incolpevole del contenuto e della stessa esistenza del provvedimento di rigetto della Commissione fino al 18.11.2021.

Il ricorrente va, dunque, rimesso in termini per la presentazione del ricorso, da ritenersi tempestivamente presentato in data 16.12.2021 entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto.

2. Venendo al merito, la domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato è fondata e deve, pertanto, essere accolta.

Anche alla luce dei chiarimenti forniti da _____ in sede di audizione in corso di causa, ritiene infatti il Collegio di non poter condividere il giudizio della Commissione territoriale in ordine alla scarsa credibilità del richiedente e, in ogni caso, in relazione all'insussistenza di un fondato timore di persecuzione nei suoi confronti in caso di rimpatrio.

Contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento qui impugnato, il racconto fornito dal richiedente già in sede amministrativa si presenta lineare, coerente e sufficientemente dettagliato. Egli ha saputo riferire discriminazioni e violenze subite, anche dagli altri membri della sua famiglia, per l'appartenenza all'etnia curda, facendo numerosi esempi delle soperchierie abitualmente attuate nella sua città (a maggioranza turca) a danno della popolazione curda, richiamando numerosi aneddoti personali.

In particolare, ha spiegato:

- le difficoltà nel trovare lavoro perché erano preferite altre etnie a quella dei curdi, come nel caso in cui il richiedente è stato scartato per il lavoro in Comune;
- le difficoltà nel celebrare i matrimoni fra curdi e l'aggressione che ha subito dopo aver partecipato ad una festa di nozze, a cui era seguita la distruzione degli strumenti musicali da parte della polizia locale (e ciò per il solo fatto di aver intonato canti tradizionali e/o politici in favore del popolo curdo);
- i pestaggi inflitti dalla polizia, anche per il semplice fatto di aver parlato al telefono in lingua curda, e più in generale l'atteggiamento a lui fortemente ostile delle forze dell'ordine, alle quali egli aveva provato a rivolgersi per un confronto civile, senza successo, venendo anzi aggredito per il solo fatto della sua appartenenza etnica (v. pag. 4 del verbale);
- le sevizie e gli arresti arbitrari operati della polizia, che in un'occasione ha portato via con la forza il ricorrente, lasciandolo senza cibo e buttandogli acqua gelida addosso per tre giorni;
- la responsabilità di alcuni ultranazionalisti turchi (coperti dalle forze dell'ordine) nell'omicidio di suo padre, torturato e ucciso perché membro del partito HDP;
- l'impossibilità per i curdi di sporgere liberamente denuncia contro le violenze patite e la multa ricevuta da sua madre, dopo essere stata accoltellata ad una gamba, per averci provato;
- la difficoltà per i curdi di associarsi e riunirsi liberamente;



PDF Eraser Free

- l'intervento brutale della polizia che, dopo aver scoperto la sede del partito per cui lavorava il richiedente, ha rotto tutti i vetri e le porte degli uffici;

- le incessanti accuse rivolte ai curdi di essere terroristi, oppositori del governo e, quindi, traditori.

In fase amministrativa, a riprova della genuinità del suo deposto, l'istante ha, inoltre, esternato più volte la forte agitazione e lo sconvolgimento emotivo in lui indotti dai ricordi dell'esperienza vissuta a Cihanbeyli («*mi vengono in mente quei brutti ricordi e tremo tutto, mi viene ansia. Non mi trovo bene quando parlo di quella vita*»; «*quando mi vengono in mente i ricordi di questi poliziotti e quello che hanno fatto divento nervoso. Mi viene il terrore*»; «*quando parlo di queste cose mi sento stressato*»), al punto da dover interrompere la narrazione per riprendersi. L'esperienza traumatica vissuta dal ricorrente in Turchia si riferisce, peraltro, anche al periodo di servizio militare svolto nella città di Maras, durante il quale egli aveva subito plurime aggressioni ed era stato isolato dai compagni di leva per la sua appartenenza all'etnia curda.

I chiarimenti forniti nel corso dell'audizione in giudizio si pongono, peraltro, in linea con la precedente narrazione, rispetto alla quale essi non evidenziano sostanziali contraddizioni. Il richiedente è anzi riuscito a rischiarare le circostanze in cui era avvenuta la morte del padre, non già mediante esecuzione sulla "sedia elettrica" (come sembrerebbe ricavarsi da alcuni passaggi del verbale del colloquio avanti alla Commissione, a dire di [redacted] frutto di un'erronea traduzione dal curdo all'italiano), bensì a causa delle percosse inferte al congiunto durante atti di tortura (tra i quali appunto anche l'utilizzo della menzionata "sedia").

Non mancano, peraltro, elementi di riscontro esterno particolarmente pregnanti, rappresentati da tre fotogrammi ritraenti il ricorrente intento a suonare ad alcuni concerti (a riprova della sua attività di musicista svolta in seno ad un'orchestra di musica popolare), dal modulo originale di iscrizione al partito HDP in data 17.3.2017 (munito di timbro della sezione di Cihanbeyli nonché delle firme dell'addetto dell'organizzazione e dello stesso richiedente), nonché dal decreto *ex art. 35-bis* d.lgs. 25/2008 emesso in data 15.5.2023 dal Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nei confronti di [redacted], madre dell'odierno ricorrente, alla quale è stato accordato – in linea con le prospettazioni dell'odierno ricorrente – lo *status* di rifugiata ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951.

Significativo è, peraltro, che il racconto della richiedente, riportato per ampi stralci in tale provvedimento giurisdizionale, sia sostanzialmente sovrapponibile a quello del figlio, a riprova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo.

Con riferimento alla morte del marito (e padre dell'odierno ricorrente) e alle vicende successive (ivi comprese le persecuzioni ai danni dei figli), [redacted] ha, infatti, riferito quanto segue: «*Hanno ucciso mio marito [nel 2005, n.d.r.] perché lui si occupava un po' di cose curde (la richiedente piange). Avevamo dei vicini di casa turchi, loro lo hanno ucciso. Io sono andata alla polizia, ho denunciato, ho protestato, mi hanno detto che mio marito non avrebbe dovuto immischiarsi nelle cose curde. Poi hanno cominciato ad andare dietro a mio figlio Mulla, allora io l'ho fatto fuggire qui. L'altro figlio è cresciuto e allora infastidivano anche lui, l'hanno mandato a fare il militare e ha subito delle cose pesanti. Poi è tornato, venivano a casa a farci pressione, chiedevano di questo figlio e anche all'altro ho detto di andarsene per salvarsi. Poi sono venuti su di me, mi hanno accoltellato ad una gamba (la richiedente mostra una cicatrice sul polpaccio sinistro) mi fa ancora male e ho dovuto essere curata anche qui, come è scritto sui documenti che ho presentato. Così anche io sono scappata e sono venuta qui*». Come si vede, si tratta di un racconto pressoché identico a quello dell'odierno ricorrente, a cui fornisce pieno riscontro. Si consideri, peraltro, che le dichiarazioni della madre risultano corroborate dall'esibizione avanti alla Commissione territoriale di Milano dei postumi fisici riportati per effetto dell'accoltellamento subito per mano di soggetti di nazionalità turca ([redacted] ha, peraltro, precisato – fornendo una ricostruzione dettagliata e perciò massimamente credibile dell'accaduto – che si trattava di cinque donne turche insediatesi da poco nel suo luogo di residenza).



PDF Eraser Free

Si noti, inoltre, che – come si evince dal provvedimento prodotto dal difensore del ricorrente – la narrazione di _____ è stata da lei riproposta in data 10.1.2023 nel corso dell'audizione avanti alla competente Sezione specializzata del Tribunale di Milano, che le ha riconosciuto lo *status* di rifugiata. La donna ha, peraltro, riferito dello stato di sconvolgimento psichico provocatole dalla morte violenta del marito, evento dal quale a suo dire ella non si era mai ripresa. La circostanza (corroborata da copiosa documentazione sanitaria prodotta al Tribunale di Milano, dalla quale si evince che la donna è affetta da grave disturbo post-traumatico da *stress*) è stata, peraltro, ritenuta dai Giudici meneghini tale da giustificare alcune sue incertezze e imprecisioni (specie in ordine alle coordinate temporali degli eventi narrati) nel corso delle due audizioni.

Il decreto prodotto dal procuratore di parte ricorrente conferma, inoltre, la circostanza – riferita da _____ in sede di colloquio in fase amministrativa – che anche il fratello del richiedente _____, si è visto riconoscere (dal Tribunale di Roma con ordinanza del 12.6.2013) una forma di protezione internazionale (nella specie la protezione sussidiaria per il grave rischio di incolumità derivante dall'essere curdo renitente alla leva obbligatoria: v. p. 3 del provvedimento milanese). Ciò che avvalora ulteriormente la complessiva affidabilità dell'odierno istante.

Quanto alle dichiarazioni di _____ concernenti le attività svolte dal partito HDP e agli obiettivi perseguiti dallo stesso, non si condividono i rilievi mossi dalla Commissione, in quanto il richiedente ha risposto alle relative domande in modo semplice, ma nitido. Seppur non particolarmente scolarizzato, egli ha fatto capire perfettamente il contesto politico in cui egli e i membri della sua famiglia si trovavano inseriti, nonché i ruoli assunti da ciascuno di loro all'interno del partito.

Dal racconto emerge – in modo tutt'altro che implausibile e comunque in alcun modo smentito da parte resistente – che _____ e i suoi familiari avevano di fatto lavorato per il partito, pur non essendosi mai candidati alle elezioni. Essi si erano iscritti all'organizzazione (come provato, quanto al ricorrente, dal modulo da lui esibito in originale) in segno di riconoscenza per l'aiuto ricevuto dopo la morte del padre dell'odierno istante. Costui, in particolare, si è occupato di attività ancillari rispetto a quelle strettamente politiche, dedicandosi all'organizzazione delle feste di partito, nonché suonando e cantando gratuitamente canzoni sul popolo curdo. Il carattere secondario di tali attività spiega, peraltro, la natura generica (ingiustamente stigmatizzata dalla Commissione territoriale) delle sue dichiarazioni in ordine agli obiettivi perseguiti (il rispetto dei diritti umani e dei diritti della popolazione curda) e alle azioni politiche programmate dal partito.

Nonostante corrisponda al vero il fatto che (come rilevato dalla Commissione) il partito HDP sia stato fondato formalmente solo nel 2013, quindi ben dopo la morte del padre del ricorrente e la fuga del fratello dalla Turchia, le fonti consultate e sotto riportate danno conto di come il partito sia nato dalla fusione di gruppi politici già esistenti, aderenti agli stessi valori. È allora altamente probabile che il ricorrente (soggetto di giovane età, scarsamente scolarizzato e dotato di una conoscenza solo mediata delle vicende politiche del passato), nell'evocare l'HDP, abbia in realtà inteso riferirsi sia allo stesso sia ai gruppi politici preesistenti e in esso confluiti.

Come si evince dalle COI disponibili (v. *EASO, COI Report: Turkey - Country focus, November 2016*, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASOCOI_Turkey_Nov2016.pdf), «il Partito Democratico Popolare (Halkların Demokratik Partisi, HDP, in curdo *Partiya Demokratîk aGelan*) è l'ultimo dei partiti focalizzati sui curdi creati in Turchia dall'inizio degli anni '70: HEP, DEP, ÖZDEP, HADEP, DEHAP DTP, BDP, HDP. Tuttavia, contrariamente ai suoi predecessori, l'HDP non è stato creato per succedere a un partito bandito dalla Corte costituzionale. Formalmente fondato nel 2012, è il ramo politico di un'unione di organizzazioni politiche di sinistra, il People's Democratic Congress. Ha gradualmente sostituito il BDP prima che il primo scomparisse nel 2014. Guidato da Selahattin Demirtaş insieme a Figen Yüksekdağ, il nuovo partito ha cercato di ampliare la sua base elettorale e sociale e di rivolgersi a gruppi sociali trascurati dalla Repubblica come donne, aleviti, cristiani, armeni, ambientalisti e LGBT. [...] Nel novembre 2015, quando l'AKP ha riacquisito la maggioranza assoluta alle elezioni, l'HDP ha ottenuto il 10,7%



PDF Eraser Free

dei voti, sufficiente per superare la soglia del 10%. Aveva più seggi dell'MHP di estrema destra ed è diventato il terzo partito in Parlamento. Grazie a questo successo, l'HDP è stato visto come un possibile riformatore della politica turca, se avesse acquisito abbastanza potere. Ma il conflitto armato contro il PKK e le cause giudiziarie contro i membri del partito, in particolare la revoca dell'immunità per i membri del parlamento il 20 maggio 2016 (principalmente contro i membri dell'HDP)» lo hanno progressivamente emarginato. I fondatori Yavuz Önen e Fatma Gök enfatizzano il rigetto del capitalismo e lo sfruttamento del lavoro per il beneficio di tutti i turchi senza distinzione di razza, genere e religione. Sono, inoltre, per una nuova Costituzione che riconosca i diritti alla minoranza curda, per gli aleviti e altre minoranze.

3. Ciò posto in ordine alla complessiva attendibilità del ricorrente, stima il Collegio che l'esame del suo racconto deponga in modo certo per il fatto che egli sia stato perseguitato sia in quanto curdo sia, più specificamente, in quanto anche simpatizzante del partito HDP. Infatti, sebbene l'istante non rientri nella categoria degli attivisti politici (alla luce del ruolo secondario da lui rivestito in seno al partito di appartenenza), ciò non toglie l'attualità e la concretezza del rischio di persecuzione che egli correrebbe, in caso di rimpatrio, perché associato ad un'organizzazione politica attiva nella promozione delle libertà del popolo curdo e, quindi, potenzialmente additabile come terrorista o anche solo come oppositore del Governo.

Le allegazioni del ricorrente sul punto – corredate, come si è detto, da un ampio resoconto delle vessazioni e delle discriminazioni in passato subite in patria – trovano, infatti, riscontro nelle COI consultate in merito alle persecuzioni a cui è soggetta la popolazione curda ed in particolare gli attivisti e coloro sospettati di esserlo, i quali sono pubblicamente accusati di terrorismo e sottoposti a gravi forme di torture e violazioni di diritti fondamentali.

Vero è che «*quelli a particolare rischio di attenzione negativa da parte delle autorità includono membri anziani dell'HDP e membri dell'HDP sospettati di coinvolgimento con il PKK o sospettati di sostenere l'autonomia del popolo curdo*», ma è altrettanto vero che anche i membri ordinari dell'HDP possono giungere all'attenzione negativa delle autorità, specie allorquando – come avvenuto in passato – partecipino a manifestazioni e raduni (UK Home Office: Country Information and Guidance Turkey: HDP (Peoples' Democratic Party), March 2016 https://www.ecoi.net/en/file/local/1061031/1226_1459318206_cig-turkey-hdp.pdf), eventualità che – visto il suo ruolo di autista e soprattutto di componente dell'orchestra locale del partito – deve reputarsi tutt'altro che remota o peregrina con riferimento alla figura dell'odierno ricorrente.

Si ricorda, in ogni caso, che non vi è alcuna necessità che il soggetto richiedente rifugio sia stato un membro della dirigenza del partito o abbia avuto incarichi di particolare rilievo (v. art. 8, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 251/2007).

Sono, poi, numerose le discriminazioni subite, in generale, dagli appartenenti alla minoranza curda in Turchia (pari a circa il 15-20% della popolazione) nella vita quotidiana (durante l'espletamento del servizio militare, sul lavoro, nella fruizione dei servizi pubblici, nei rapporti con le forze dell'ordine, ecc.), fra le quali appaiono particolarmente significativi il divieto di parlare in curdo e le aggressioni fisiche e pressioni psicologiche inflitte agli attivisti e simpatizzanti dell'HDP sia in occasione della partecipazione a riunioni o manifestazioni organizzate dal partito che nella quotidianità, i controlli della polizia, i pestaggi, le false accuse di essere terroristi, nonché la generale impossibilità di vivere serenamente.

Le fonti specialistiche convergono, del resto, tutte nel descrivere come gravemente discriminatorio il trattamento della minoranza curda in Turchia: «*Politici curdi, in particolare quelli appartenenti all'HDP (Halkların Demokratik Partisi, Partito Popolare Democratico) sono stati arrestati e condannati sulla base di indagini irregolari e motivazioni extragiudiziali; ad esempio il co-sindaco di Diyarbakır, Adnan Selçuk Mızraklı, il 9 marzo 2020 è stato condannato alla reclusione per 9 anni 4 mesi e 15 giorni sulla base delle dichiarazioni, peraltro contraddittorie, di un unico testimone. Secondo il rapporto di IHD questo e altri esempi mostrano che vi è un abuso delle leggi anti-terrorismo, utilizzate per mettere a tacere qualsiasi critica contro l'offensiva militare nel Nordest della Siria e, più in generale, per non*



PDF Eraser Free

lasciare spazio al dibattito sui diritti del popolo curdo» (IHD, *Human Rights Association, 2019 Report on Human Rights Violations in Turkey*, maggio 2020, p.16, http://fidh.org/IMG/pdf/i_bd_2019_violations_report_and_summary_table-2.pdf)

Bertelmann Stiftung, in un rapporto dello stesso anno, osserva a sua volta che i diritti culturali della minoranza curda risultano limitati, in particolar modo dalle restrizioni sulla lingua madre per l'educazione primaria e secondaria. Lo stesso rapporto riferisce che i membri delle minoranze etniche e religiose vengono esclusi dalle posizioni all'interno del pubblico impiego e dell'esercito, in particolare i curdi, che vengono discriminati da un punto di vista socioeconomico e hanno meno accesso al mercato del lavoro e all'istruzione (<https://www.kurdistan24.net/en/news/deda867f491f403c-8146-9b2458f4c328>).

Un deputato del BDP, Altan Tan, citato in un articolo del "The Atlantic", ha poi affermato che, a causa delle politiche del Governo per limitare l'utilizzo della lingua curda nell'istruzione, circa il 50% dei turchi curdi non parla curdo e il numero è destinato a crescere (*The Kurds' last battle in Turkey: teaching kids Kurdish*, 9.5.2013, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2013/05/the-kurds-last-battle-in-turkey-teaching-kidskurdish/275719/>). USDOS riporta, inoltre, che le organizzazioni della società civile curde o pro-curdi continuano ad avere problemi nell'esercizio della libertà di assemblea e associazione e che centinaia di organizzazioni e organi di stampa, chiusi con decreto del Governo nel 2016 e nel 2017 dopo il fallito golpe, restano tuttora chiusi. (USDOS, *Country Report on Human Rights Practices 2019 – Turkey*, 11 marzo 2020, sez. "National/Racial/Ethnic Minorities", <https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rightspractices/turkey/>). Anche IHD osserva che la libertà di manifestazione in Turchia è fortemente limitata per quanto riguarda particolari argomenti, quali la questione curda, le violazioni dei diritti umani nel Sud Est del Paese e la politica estera. Quasi tutti i giornali, i canali televisivi e le stazioni radio in lingua curda sono stati chiusi per asseriti motivi di sicurezza durante lo stato di emergenza nel luglio 2018. Centinaia di organizzazioni della società civile curda, chiuse dal Governo in seguito al tentativo di colpo di Stato del 2016, non hanno mai ripreso la loro attività. Nell'agosto 2019, su 137 manifestazioni in cui è intervenuta la polizia, 60 erano contro la rimozione dei sindaci curdi di Diyarbakir, Van e Mardin, così come ulteriori 113 su 199 nel settembre 2019 (FIDH, *Turkey. A perpetual emergency: attacks on freedom of assembly in Turkey and repercussions for civil society*, Luglio 2020, 22, https://www.fidh.org/IMG/pdf/rapport_fidh_obs_turkey_covid_july_2020_v2_web_light_ok.pdf).

Come rilevato dal Parlamento Europeo del 2022 (cfr. *European Parliament, Situation of Kurds in Turkey, Parliamentary question - E-000507/2022*, 04/02/2022, *Parliamentary question | Situation of Kurds in Turkey | E-000507/2022 | European Parliament (europa.eu)*), gli sfollamenti forzati, la distruzione dei villaggi, i tentativi dello Stato di reprimere e soffocare le organizzazioni curde nonché le sue operazioni sistematiche per mettere fuori legge il Partito Democratico dei Popoli (HDP) fanno tutti parte di un attacco concertato del Governo turco alle istituzioni curde. Il "cuore" curdo nel Sud Est della Turchia viene progressivamente abbandonato dai suoi abitanti e sempre più curdi lasciano il Paese o si trasferiscono nella parte occidentale della Turchia. Molte delle giovani generazioni stanno smettendo di parlare curdo e il Governo turco incoraggia fortemente i matrimoni "misti". Quasi l'80% degli eventi di violenza politica riportati in Turchia nel 2022 (pur diminuiti rispetto all'anno precedente) ha coinvolto militanti curdi (spesso riconducibili all'organizzazione terroristica PKK), operanti principalmente nel Sud Est del Paese, a maggioranza curda.

Secondo un rapporto del 2020 del *Department of Foreign Affairs and Trade* dell'Australia, cinque sono, in particolare, le "aree" di storica discriminazione dei curdi: 1) la pubblica manifestazione dell'identità curda; 2) l'uso della lingua curda; 3) la criminalizzazione e detenzione; 4) la rappresentanza politica; 5) l'impiego nel settore pubblico (cfr. *Country Information Report, Turkey*, 10.9.2020, disponibile all'indirizzo <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-turkey.pdf>). Si tratta, come si vede, di settori tutti coinvolti nella narrazione dell'odierno ricorrente.



PDF Eraser Free

Quanto al partito HDP, come già si è evidenziato nel precedente paragrafo, il governo turco ha ridotto progressivamente il suo margine di manovra. Nel giugno 2020, ad esempio, ha revocato l'immunità parlamentare a due deputati dell'HDP, Leyla Güven e Musa Farisoğulları (BBC, *Leyla Güven: Turkey sentences Kurdish politician to 22 years in prison, 22 December 2020*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-55407129>; BBC, *Turkey moves to ban pro-Kurdish HDP opposition party, 17 Marzo 2021*, <https://www.bbc.com/news/world-europe-56438070>). Inoltre, a partire dal 2016, sfruttando lo stato di emergenza, ha sostituito decine di sindaci eletti dall'HDP con fiduciari filogovernativi, allegando presunti nessi tra costoro e il PKK (OHCHR, *Febbraio 2017, Report on the human rights situation in South-East Turkey*), una prassi che secondo quanto riportato da diversi studi (v. *House of Commons Library, Kurdish political representation and equality in Turkey, 28 October 2021*, <https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CDP-2021-0172/CDP-2021-0172.pdf>) è continuata nel tempo.

La persecuzione e la criminalizzazione dell'HDP (additato come contiguo ai terroristi del PKK) sono condotti sia contro il partito a livello istituzionale sia a livello individuale contro i singoli membri (ad aprile 2023 oltre 520 iscritti al partito si trovavano sotto processo in Turchia per "propaganda di organizzazione terroristica" o "appartenenza a una organizzazione armata": cfr. *Amnesty International, TÜRKİYE: HDP CLOSURE WOULD VIOLATE RIGHTS TO FREEDOM OF EXPRESSION AND ASSOCIATION*, 11 Aprile 2023, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2023/04/EUR4466632023ENGLISH.pdf>).

Un episodio giudiziario e politico che ha avuto grande eco mediatica è stato quello iniziato il 17.3.2021, allorché è stata revocata l'immunità a Gergerlioğlu, parlamentare dell'HDP e difensore dei diritti umani. Nel febbraio 2018, Gergerlioğlu è stato condannato a due anni e mezzo di carcere per un *post* su *Twitter* dell'agosto 2016 (Duvar, *Turkey arrests former HDP deputy Ömer Faruk Gergerlioğlu, 3 Aprile 2021*, <https://www.duvarenglish.com/turkey-arrests-former-hdp-deputy-omer-faruk-gergerlioglu-news-56928>). In esso, egli aveva condiviso un articolo di T24, contenente una fotografia di combattenti del PKK e un appello del PKK al governo turco per un "riavvicinamento", appello che a suo avviso meritava di essere esaminato. Tale posizione, secondo le autorità turche, si era risolta in una forma di propaganda per il PKK. Il 19.2.2021, l'appello di Gergerlioğlu contro la sua condanna è stato respinto come infondato, dopo di che ha perso il suo seggio in Parlamento a metà marzo 2021 (Bianet, *HDP's Ömer Faruk Gergerlioğlu stripped of MP status, 17 Marzo 2021*, <https://bianet.org/english/politics/240940-hdp-s-omer-faruk-gergerlioglu-stripped-of-mp-status>). La sua pena detentiva è iniziata all'inizio di aprile 2021. Tuttavia, la Corte costituzionale ha accolto il suo ricorso. Il 6 luglio 2021, Gergerlioğlu è stato nuovamente rilasciato e il 16 luglio 2021 ha ripreso il suo mandato di deputato.

Si segnala altresì, in linea con il sopra riportato quadro gravemente persecutorio, che nel marzo 2021 il Governo turco si è rivolto alla Corte costituzionale per chiedere la messa al bando dell'HDP, suscitando la riprovazione degli Stati Uniti d'America e dell'U.E. Secondo l'accusa, l'HDP minacciava l'unità della nazione turca e collaborava con il PKK (*Al Jazeera, Turkey rejects international condemnation over HDP closure case, 18 Marzo 2021*, <https://www.aljazeera.com/news/2021/3/18/turkey-rebuffs-international-condemnation-over-hdp-closure-case>). Il 1.4.2021 la Corte Costituzionale ha respinto l'accusa per meri motivi procedurali, rimandandola alla Corte di cassazione (*Al Monitor, Top Turkish court rejects bid to close pro-Kurdish party, 1 Aprile 2021*, <https://www.al-monitor.com/originals/2021/04/top-turkish-court-rejects-bid-close-pro-kurdish-party>). Il 7.6.2021 il procuratore capo della Cassazione ha presentato un nuovo atto d'accusa per la messa al bando dell'HDP, fornendo questa volta i dettagli mancanti. Il procuratore capo non solo ha chiesto lo scioglimento dell'HDP, ma anche il divieto per centinaia di funzionari dell'HDP di svolgere attività politica e di ricoprire cariche pubbliche. Le allegazioni riguardano il tentativo dell'HDP di distruggere l'unità nazionale secondo linee etniche e di aver alimentato i propri legami con il PKK. Il 21.6.2021, la Corte ha accettato il caso, la cui trattazione è ancora in corso. Nel frattempo, però, la Corte costituzionale, a gennaio 2023, ha congelato i fondi del partito vietandogli di ricevere sussidi pubblici, decisione poi annullata (*Völkerrechtsblog, Turkey's Constitutional Court Back to Old Tricks: The Closure Case Against the Peoples'*



PDF Eraser Free

Democratic Party, 26 Aprile 2023, <https://voelkerrechtsblog.org/de/turkeys-constitutional-court-back-to-old-tricks/>). La prosecuzione della causa ha, peraltro, inciso fortemente sull'attività politica del partito, il quale, al fine di minimizzare i rischi dell'impatto di un'eventuale decisione sfavorevole della Corte, ha deciso di presentarsi sotto il logo del Partito dei Verdi (YSP), perdendo però il diritto ad avere un proprio osservatore nei seggi elettorali (HDN, *Top court appoints rapporteur for writing HDP report on closure case*, 11 Aprile 2023, <https://www.hurriyetdailynews.com/top-court-appoints-rapporteur-for-writing-hdp-report-on-closure-case-182301>). Diverse organizzazioni internazionali hanno definito la vicenda giudiziaria in corso contro l'HDP una interferenza illegittima con il processo politico ed elettorale.

Va, peraltro, considerato, in un'ottica storica e a riprova dell'atteggiamento persecutorio del Governo nei confronti della minoranza curda, che dal 1993 a oggi sono stati sciolti otto partiti di matrice curda e/o con politiche di sinistra e progressiste. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ripetutamente riscontrato che queste decisioni violavano l'art. 11 della Convenzione e non erano giustificate da pressanti esigenze sociali (ECtHR, *Political parties and associations*, Maggio 2022, https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Political_parties_ENG.pdf).

Gli individui con presunta affiliazione al PKK (tra cui evidentemente, per le ragioni sopra dette, molti appartenenti all'HDP) o al movimento Gulen hanno, infine, maggiori probabilità di essere sottoposti a maltrattamenti, abusi o possibili torture, ampiamente attestate nel Paese nonostante il formale divieto (USDOS - US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Turkey, 20 Marzo 2023, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/turkey/>).

Ebbene, con riferimento al caso di specie, il sopra riferito quadro discriminatorio generale trova un concreto e specifico riscontro nel narrato di Gulfidan Hakan Can, il quale ha dato conto di aver subito – sia in quanto curdo sia in quanto esponente dell'HDP – arresti arbitrari, pestaggi e sevizie da parte della polizia (accompagnate da alcuni atti di vera e propria tortura), di essere stato ingiustamente discriminato nell'accesso al lavoro a scapito di cittadini turchi, di essere stato impedito nel suo diritto di parlare la sua lingua e di coltivare le tradizioni del suo popolo (fino al punto di essere picchiato e di aver subito il danneggiamento dei propri strumenti musicali ad opera delle forze dell'ordine per il solo fatto di aver cantato canzoni curde ad un matrimonio), di essere stato vessato ed emarginato durante il servizio militare a causa della sua nazionalità, nonché più in generale di essere stato trattato con ostilità, insieme ai suoi familiari (parimenti vessati e molestati), dalle pubbliche autorità, che lo avevano più volte accusato di essere un terrorista e un traditore. L'unico periodo di relativa tregua si era registrato durante i due anni di permanenza a Istanbul presso un connazionale, periodo tuttavia da lui bruscamente interrotto per recarsi in soccorso della madre (che stava subendo persecuzioni nella città di origine) e per proseguire (legittimamente) nella propria attività politica a favore del popolo curdo.

Si tratta di atti persecutori – a matrice etnico-nazionale e politica (in quanto tale rilevante ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) ed e), d.lgs. 251/2007) – risoltisi in gravi condotte di violenza fisica (pestaggi, percosse, ecc.) e in trattamenti inumani e degradanti (arresti arbitrari, atti di tortura, ecc.), alcuni dei quali sufficientemente gravi, per la loro natura e per la violazione dell'art. 3 CEDU, da dare luogo addirittura all'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 251/2007.

In ogni caso, la pluralità, l'intensità, la frequenza e la sistematicità della persecuzione subita dal richiedente nel suo Paese di origine sono senz'altro tali da aver esercitato su di lui (e sui suoi familiari) un effetto corrispondente a quello di gravi violazioni dei diritti umani fondamentali. È, dunque, certamente integrata l'ipotesi di cui all'art. 7, comma 1, lett. b).

È poi indubbio, stando alle COI consultate e sopra citate, che il timore nutrito dal ricorrente per il caso di rimpatrio sia ampiamente fondato: il serio, grave ed attuale pericolo che egli rimanga vittima di analoghe o più gravi azioni persecutorie è insito nella sua stessa appartenenza alla minoranza curda e alla "storia" del suo nucleo familiare, avendo suo padre a lungo militato nelle file di un partito di opposizione



PDF Eraser Free

filocurdo ed essendo egli stato ucciso da ultranazionalisti turchi proprio a causa di tale impegno politico (evidentemente ben conosciuto nella città di origine del richiedente, a maggioranza turca). È, peraltro, da escludere ogni possibilità di protezione interna, dal momento che le autorità di polizia locali (oltre a non avere spesso raccolto le denunce dei familiari del ricorrente in ordine alle gravi violenze subite) si sono rese esse stesse protagoniste di atti di persecuzione, spesso di natura violenta. Né è infine ipotizzabile che Gulfidan possa trovare rifugio in altre aree del Paese di origine (come la capitale Istanbul, ove ha vissuto per circa due anni), essendo la persecuzione e la discriminazione della minoranza curda estesa – sia pure con varia intensità – in tutto il territorio della Turchia.

I responsabili della persecuzione (art. 5 d.lgs. 251/2007) sono, del resto, le stesse istituzioni turche o comunque gruppi ultranazionalisti turchi in alcun modo contrastati dalle pubbliche autorità, che non offrono deliberatamente tutela ai soggetti appartenenti alla minoranza curda (dove l'assenza di soggetti in grado di offrire effettiva protezione ai sensi dell'art. 6 d.lgs. cit.).

Il ricorso di Gulfidan Hakan Can deve, pertanto, essere accolto, con conseguente riconoscimento allo stesso dello *status* di rifugiato.

4. L'accoglimento della domanda principale assorbe l'esame delle domande subordinate.

5. Nulla sulle spese essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato e risultando soccombente la medesima amministrazione statale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

letto l'art. 153, comma 2, c.p.c.,

rimette _____ nato a Cihanbeyli (Turchia) il 6.12.1994 (c.f. GLFHNC94T06Z243H, codice _____ nel termine per presentare ricorso avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso nei suoi confronti dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia in data 19.12.2019;

letto l'art. 35-*bis* d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25,

in accoglimento del ricorso, riconosce a _____ nato a Cihanbeyli (Turchia) il 6.12.1994 (c.f. _____, codice CUI _____), lo *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) 2 della Convenzione relativa allo *status* dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con l. 24 luglio 1954, n. 722;

nulle sulle spese;

si comunichi al ricorrente e al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023.

Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi

La Presidente
Dott.ssa Mariarosa Pipponzi

